Malandrino Alfredo

Consulente del Lavoro

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: **Bonus Covid-19 maggio 2020: a chi spetta e come chiederlo**

Dopo l'erogazione dell'indennità "una tantum" per i mesi di marzo e aprile, il Governo ha fissato, per la fruizione del contributo di maggio 2020, alcuni paletti oggettivi collegati a comprovate evidenze di difficoltà economica e sociale che i lavoratori dovranno dichiarare e che l'INPS dovrà controllare, anche in cooperazione con l'Agenzia delle Entrate.

Ricordo che l'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali del beneficiario e, per il periodo di fruizione, non è, altresì, riconosciuta la contribuzione figurativa né l'assegno per il nucleo familiare (ANF).

Beneficiari

Possono richiedere l'indennità Covid-19, per il mese di maggio 2020, i seguenti lavoratori.

Liberi professionisti

Ai liberi professionisti, con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, spetta un'indennità di 1.000 euro.
Il soggetto, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti per l'erogazione del bonus di marzo e aprile (non essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e non essere titolare di pensione), dovrà dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019.
Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Per la domanda all'INPS è sufficiente allegare un'autocertificazione. In fase di istruttoria l'INPS verifica con l'Agenzia delle Entrate il possesso del requisito.

Collaboratori coordinati e continuativi

Ai collaboratori coordinati e continuativi è riconosciuto un bonus di 1.000 euro.
Il collaboratore, oltre all'iscrizione esclusiva alla Gestione separata e alla mancata percezione di un trattamento pensionistico diretto, dovrà evidenziare la presenza di una cessazione involontaria del rapporto di collaborazione nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020 come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).
Il contributo è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto DIS-COLL.

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, spetta un'indennità di 1.000 euro.
L'importante è che, alla data del 19 maggio 2020, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, di pensione e/o percettori di NASPI. Inoltre, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro (con la predetta qualifica) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
Lavoratori stagionali di settori diversi da quelli del turismo

Malandrino Alfredo

Consulente del Lavoro

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

Ai lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro.
La domanda è unica e riguarda anche i mesi di marzo e aprile (per un totale di 1.800 euro).
L'indennità è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato, involontariamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
Inoltre, devono avere almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, l'assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda e l'assenza di una pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori dello spettacolo
I lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, hanno diritto ad una indennità "una tantum" di 600 euro/mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Per il mese di maggio, l'indennità spetta qualora il lavoratore abbia almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro.
Inoltre, così come per l'erogazione degli altri contributi, non deve avere un trattamento pensionistico diretto e/o un rapporto di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio).

Lavoratori intermittenti
Ai lavoratori intermittenti ("a chiamata") è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro.
I requisiti, per l'accesso al beneficio, sono i seguenti:
· almeno 30 giornate di prestazione tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
· assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diversi dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda;
· assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori autonomi occasionali
Ai lavoratori titolari di un contratto autonomo occasionale (di cui all'articolo 2222 del codice civile), privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetta una indennità di 600 euro.
Inoltre, ai fini dell'accesso alla indennità, questi soggetti devono essere stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 febbraio 2020 - di contratti di lavoro autonomo occasionali e come tali iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Infine, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori incaricati di vendita a domicilio
Spetta un'indennità di 600 euro/mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti esclusivamente alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro.
Inoltre, non devono essere titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Malandrino Alfredo

Consulente del Lavoro

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

Cumulabilità

Le indennità suindicate non sono cumulabili tra di loro e con il Reddito di Emergenza; l'indennità per i domestici; l'indennità per gli sportivi.
Inoltre, il contributo non è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all'importo della misura (ad esempio, con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l'accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).
Viceversa, è prevista la cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità; la NASpI, ad eccezione per gli stagionali del settore turismo; la DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto); l'indennità di disoccupazione agricola; eventuali borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale; il lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).

Presentazione della domanda

La domanda per la richiesta dell'indennità di maggio, con annessa autocertificazione circa il possesso dei requisiti, va presentata all'INPS esclusivamente in modalità telematica.
Le possibili credenziali di accesso, al fine di effettuare la domanda all'Istituto, sono le seguenti:
· PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
· SPID di livello 2 o superiore;
· Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
· Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l'indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06/164164 da rete mobile. Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Presentazione delle domande per tipo di Indennità

Tipologia lavoratori	**Maggio 2020**
Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/società semplice	Nuova domanda
Collaborazione coordinata e continuativa	Nuova domanda se non già beneficiari di marzo e aprile
Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali	Nuova domanda se non già beneficiari di marzo e aprile
Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali	Unica domanda (marzo, aprile e maggio)

Malandrino Alfredo

Consulente del Lavoro

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro	Nuova domanda se non già presentata per il mese di marzo
Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro	Unica domanda per i mesi di aprile e maggio
Lavoratori intermittenti	Unica domanda (marzo, aprile e maggio)
Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale	Unica domanda (marzo, aprile e maggio)
Incaricati alle vendite al domicilio	Unica domanda (marzo, aprile e maggio)
Lavoratori in somministrazione (impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali	Unica domanda (marzo, aprile e maggio)

Valore dell'indennità "una tantum" per categoria di lavoratori

Tipologia lavoratori	Marzo (valore in euro)	Aprile (valore in euro)	Maggio (valore in euro)
Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/società semplice	600	600	1.000
Collaborazione coordinata e continuativa	600	600	1.000
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO	600	600	0

Malandrino Alfredo

Consulente del Lavoro

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali	600	600	1.000
Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali	600	600	600
Lavoratori agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali	600	500	0
Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro	600	600	600
Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro	0	600	600
Lavoratori intermittenti	600	600	600
Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale	600	600	600
Incaricati alle vendite al domicilio	600	600	600
Lavoratori in somministrazione (impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali)	600	600	600

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro